

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l'istituto dell'accesso civico contemplato dall'articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria". Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

Il Segretario Comunale è il responsabile per la trasparenza e la prevenzione alla corruzione. Il titolare del Potere Sostitutivo in caso di inerzia è il Sindaco pro-tempore.

Dove rivolgersi:

Ufficio segreteria – Piazza Ferrari n. 24 – Rovetta (Bg) Telefono 0346 72004 Fax 0346 74238
Mail segreteria@comune.rovetta.bg.it PEC comune.rovetta@pec.regione.lombardia.it

LUNEDI' 17.00-18.30

MARTEDI' 09.30-12.30

MERCOLEDI' 17.00-18.30

GIOVEDI' 09.30-12.30

VENERDI' chiuso

SABATO 09.30-12.30

Destinatari:

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.

Requisiti:

Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.

Termini di presentazione:

La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno.

Documentazione:

La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata: tramite gli indirizzi di posta elettronica sopra indicati o direttamente presso l'ufficio segreteria;

Modulistica:

modulo accesso civico pubblicato nella presente sezione.

Tutela dell'accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio. Può pure rivolgersi al titolare del Potere Sostitutivo nella persona del Sindaco Pro-tempore (delibera di Giunta Comunale n. 29/2018)

Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.